



COMUNE DI MODICA

UFFICIO LEVA



LEVA SUI NATI DELL'ANNO 2004

IL SINDACO

Visto l'art. 1932 del Codice dell'arruolamento militare, approvato con D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;

Visti gli artt. 37 e 38 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sulla Leva e Reclutamento e l'art. 63 del regolamento 6 giugno 1940, n. 1481;

Visto l'art. 3 del D.L. 31.07.2003, n. 236 e successive modificazioni;


RENDE NOTO

Che l'elenco nominativo dei giovani compresi nella lista di leva dei nati nell'anno 2004 trovasi affisso, da oggi e sino al 15 del corrente mese, all'Albo pretorio comunale.

Chiunque può prenderne visione e denunciare al Capo dell'Amministrazione i giovani sia della stessa classe, sia di classi anteriori, che fossero stati omessi, fare osservazioni su indicazioni inesatte contenute nell'elenco, e sporgere qualsiasi altro reclamo sulla compilazione dell'elenco stesso e delle liste di leva.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito web istituzionale di questo comune.

Dalla Residenza Comunale, 1° febbraio 2021



IL SINDACO
Ignazio Abbate

D.LGS. 15 marzo 2010, n.66
Lista provvisoria di Leva

Art.1935

1. La lista provvisoria di leva è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonché di altri documenti o informazioni.
2. I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le amministrazioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione.
3. Il primo giorno del successivo mese di febbraio è pubblicato l'elenco dei giovani iscritti nella lista a cura del Sindaco, nell'albo comunale, mediante affissione per quindici giorni consecutivi. I comuni hanno facoltà di pubblicare l'elenco con altre modalità idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi